

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

| | PAG. |
|---|-------------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 771 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3221) | 771 |
| PRESIDENTE 771, 775, 778, 781, 782, 783, 784 | |
| PEDINI, <i>Relatore</i> | 772, 778 |
| BERNIERI | 775, 780, 782 |
| GRILLI | 776, 780, 782, 783 |
| FARALLI | 777, 783 |
| BIAGGI | 778 |
| CARLI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> 778 | |
| | 780, 781, 782, 783, 784 |
| MONTAGNANA | 782, 783 |
| DE COCCI | 782, 783 |
| LECCISI | 783 |
| VILLABRUNA | 783 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 786 |

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cortese Guido, La Malfa e Quarello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Desidero, prima di dare la parola all'onorevole Relatore, porgere il più cordiale benvenuto, a nome della nostra Commissione, al Ministro Carli ed al Sottosegretario Giardina che, per la prima volta, partecipano alle nostre sedute. (*Segni di generale consenso*).

L'onorevole Pedini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PEDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge avrebbe dovuto avere come relatore altri più competente di me in argomento. Sono tuttavia facilitato dalla stessa circostanza che la legge viene a noi in discussione già approvata dal Senato. Ritengo che l'oggetto da essa trattato sia tanto urgente da consentirmi d'affermare il principio d'approvare il testo senza modifiche per evitare il ritorno al Senato. Si tratta di provvidenze assai attese. I colleghi ben sanno che i maggiori paesi esportatori, nel loro *export drive*, adottano misure che servono a favorire le esportazioni, soprattutto attraverso la forma di pagamento differito del materiale esportato.

Quali sono le forme? O ai beni di esportazione si danno dei regimi speciali di imposizione diretta o indiretta, oppure si ricorre a forme di assicurazione dei crediti, generalmente dei crediti a medio termine, oppure a finanziamento dei crediti, sconto dei titoli di credito da istituti specializzati, oppure si adottano altre provvidenze.

Tutti i paesi dell'O.E.C.E., tranne il Portogallo, che non ha nessuna forma di aiuto alla esportazione, hanno forme di aiuto per essa e, direi, forme più accentuate di quanto non si possa constatare nel nostro paese; al di fuori dell'area dell'O.E.C.E. abbiamo il commercio estero del Giappone che sta riprendendo notevole espansione sui mercati e che ricorre a forme intense di esportazione e di aiuto alla esportazione.

Per quanto riguarda l'Italia, è noto che l'aiuto alle nostre esportazioni deriva da provvidenze che operano su tre settori: rimborso dell'I.G.E. per determinate categorie di beni destinati alla esportazione; una forma di assicurazione dei crediti e una forma di finanziamento dei crediti promossa dalla legge che, oggi, ci apprestiamo a modificare con le presenti disposizioni.

Mi si consenta, in questa relazione che sarà breve, di dare, per una precisa informazione, alcune indicazioni di carattere generale.

Esportazioni dal 1952 al 1956.

Nel 1952 l'andamento delle esportazioni indica un valore, espresso in milioni di dollari U.S.A. di 1.386 che salgono nel 1956 a 2.557. Se facciamo il confronto con l'andamento delle esportazioni di altri paesi, tra cui, in particolare, Germania e Giappone (che sotto certi aspetti ci possono interessare: la Germania perché paese unito a noi nel futuro Mercato comune ed il Giappone perché ha aspetti similari alle nostre esportazioni) le cifre citate denunciano un miglioramento, nelle nostre esportazioni, del 55 per cento; le esportazioni

della Germania, nello stesso periodo, denunciano un incremento dell'84 per cento e le esportazioni del Giappone, del 96 per cento. Se guardiamo la Francia e l'Inghilterra vediamo che, nello stesso periodo, denunciano incrementi rispettivamente del 25 e del 22 per cento. La Francia ha, però, un volume di esportazioni più che doppio del nostro e l'Inghilterra parte da un *plafond* di esportazione ben superiore al nostro. Quindi, l'incremento che le nostre esportazioni hanno subito è inferiore a quello degli altri paesi. La conclusione è, quindi, che più i paesi sono industrializzati e più ricorrono a forme di aiuto di credito e di finanziamento.

Passando ad esaminare gli strumenti tecnici che soprassedono allo sviluppo delle nostre esportazioni, ed in particolare la legge del 1953, notiamo che tale legge si divide in due titoli. Il primo riguarda la forma delle assicurazione alla esportazione di determinati beni, il secondo si riferisce al finanziamento dei crediti per le esportazioni.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei crediti, ricapitolo i concetti fondamentali. La assicurazione ai crediti presenta la caratteristica di operare per le cosiddette forniture speciali; concetto sul quale dovremo ritornare.

L'assicurazione opera nel caso di perdita totale o parziale del credito per fatti politici, catastrofi, moratoria generale, revoca delle commesse per forza maggiore, difficoltà di trasferimento divise.

Un'altra caratteristica della legge sull'assicurazione ai crediti è che la garanzia non va oltre il 70 per cento del valore del bene esportato. Del rimanente 30 per cento, il 15 rimane un'alea prevista a carico dell'esportatore, che tuttavia viene invitato, per il restante, ad assicurare il suo credito presso compagnie private. La durata dell'assicurazione ha un limite di due anni salvo proroga che deve essere concessa in casi eccezionali.

Per quanto riguarda i risultati della citata legge nel settore assicurazione alla esportazione, si nota, nei tre anni di gestione (1953-56), un impegno di copertura assicurativa per 60 miliardi e impegni potenziali per 23 miliardi.

Evidentemente si tratta di una assicurazione che copre solo in limitata parte la esportazione italiana.

Cosa possiamo osservare agli effetti delle modifiche proposte dal Ministro?

Si presenta, innanzitutto, una osservazione sul concetto, da un punto di vista giuridico piuttosto indefinito, di « fornitura speciale ». Questa dizione non definisce su quali beni la legge di assicurazione può intendersi opera-

tiva. In pratica, sia per il regolamento, sia per la prassi adottata dal comitato che presiede alle operazioni previste dalla legge stessa, la « fornitura speciale » è circoscritta alla assicurazione di beni strumentali anche perché, evidentemente, si tratta di una legge di medio credito; rimangono esclusi i beni di consumo. Desidero, però, ricordare che, per esempio in Inghilterra, con una legge diversa da questa, non certo a medio termine ma a breve termine, l'assicurazione è estesa anche all'esportazione di taluni essenziali beni di consumo o dei beni di consumo che siano in parte vicini ai beni strumentali.

Per quanto riguarda i rischi coperti, la legge non copre il rischio di cambio che è previsto dalla Germania, dalla Svizzera e dalla Francia; il rischio di variazione del costo dei trasporti, previsto dal Belgio e dal Giappone; il rischio di progettazione e assistenza tecnica previsto dal Belgio e dalla Svizzera; il rischio di prefinanziamenti per lunghi periodi di fabbricazione previsto dalla Germania, dalla Svizzera e dalla Francia; il rischio di perdita per lavori all'estero previsto dal Belgio e dalla Svezia; i normali rischi commerciali, previsti dall'Inghilterra, Giappone, Danimarca, Austria, Olanda, Svezia, Francia; il rischio di propaganda e deposito (una penetrazione non può avvenire senza uno sforzo propagandistico) previsto dalla Gran Bretagna, Danimarca, Belgio, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e Giappone.

Queste sono le osservazioni non dico del tutto negative ma in parte negative, in parte comparative, che si possono rilevare dalla disamina della legge che stiamo per modificare.

Il secondo titolo di detta legge riguarda il finanziamento alle esportazioni, finanziamento che, evidentemente, opera da noi, come dovunque, attraverso il sistema del risconto del titolo di credito presso istituti che, a loro volta, hanno la possibilità di riscontare presso Istituti autorizzati dallo Stato e dalla legge: il medio credito. Esso risconta agli Istituti di credito ordinario gli effetti di crediti a medio termine anche qui per « forniture speciali » che è concetto circoscritto a beni strumentali. Quindi il medio credito concede anche anticipazioni su effetti relativi a tali operazioni di esportazione; anche qui le operazioni del medio credito non oltrepassano il 75 per cento di ogni finanziamento effettuato dalle banche; tasso 3,3 per cento.

L'ammissione di un credito al risconto è, in via generale e se ben ricordo, vincolata alla esistenza della assicurazione. Siccome il

finanziamento è circoscritto al 75 per cento del 75 per cento sottoposto ad assicurazione, praticamente si ha un finanziamento che viene ad essere circoscritto al 52 per cento.

Il fondo dotazione del medio credito era di 40 miliardi (già esauriti). Le operazioni finora approvate, sempre nel settore delle forniture speciali e quindi dei beni strumentali, corrispondono al 25,2 per cento del valore delle nostre esportazioni di beni strumentali nel triennio.

Ora, consentitemi, di notare che, qui, si avverte una deficienza di *plafond* dei finanziamenti; mentre, ad esempio, noi abbiamo operato su un *plafond* di 40 miliardi, la analoga legge germanica ha operato su 71,5 miliardi di marchi pari a mille miliardi di lire (la Germania fa anche migliori condizioni nel tasso e nella scadenza). In Giappone il tasso risulta essere del 4 per cento; la quota di finanziamento credito raggiunge il 90 per cento; la durata massima del finanziamento è stata portata fino a 10 anni. Da noi solo eccezionalmente si può arrivare a quattro anni.

Le richieste che sono state avanzate in generale dalle varie categorie, sono chiare.

Innanzitutto si è sempre richiesta la possibilità di aumento della quota di copertura assicurativa oltre il 70 per cento e, come ho detto, quasi tutte le nazioni maggiori sono oltre questa percentuale.

Per quanto riguarda il finanziamento, si è sempre chiesto un aumento della quota che, attualmente, corrisponde al 52 per cento.

Un'altra richiesta insistente è che l'operazione di finanziamento e di assicurazione alle esportazioni venga portata non solo in via eccezionalissima ma in via quasi normale, al di là del limite dei 4 anni stabilito dalla nostra legge.

Oltre a ciò le categorie hanno più volte sollecitato la modifica del criterio merceologico, estendendo il concetto di « fornitura speciale » anche ai beni di consumo.

Si chiede, naturalmente, l'aumento del *plafond* contenuto in 40 miliardi e si sollecita la possibilità di ammettere alla assicurazione i crediti per lavori all'estero di imprese italiane, i crediti per le spese di deposito e gli investimenti per propaganda e presentazione del prodotto nel mercato.

Questo serve ad inquadrare ancor meglio la legge presentata dal Ministro Carli.

Alcune di queste richieste sono state accolte dal Governo e vengono proposte in questa legge.

Esaminiamone alcuni articoli. Per quanto riguarda l'articolo 1, al primo comma si deve notare con un certo interesse che il Ministero ha accettato di venire incontro ad una delle difficoltà maggiori degli esportatori ammessi alle « Forniture speciali » ammettendo la assicurazione del rischio del prezzo fisso a lunga scadenza.

Anche recentemente abbiamo perduto, mi sembra in India o in altro Paese asiatico, la possibilità di ottenere la commessa di una certa fornitura perché le condizioni venivano chieste a prezzo fisso. In base alla situazione legislativa attuale le nostre ditte non erano in grado di poter assicurare questo credito cosa che invece, ora, potrà essere effettuata.

La parte veramente nuova dell'articolo 1 è quella che comincia con le parole. « nonché la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'articolo 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura ».

Questa innovazione deve essere collegata ad un'altra innovazione che si trova al comma sesto dell'articolo 2, testo completamente nuovo per il quale sono ammessi alla assicurazione aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale, sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

Per quanto riguarda l'articolo 1, al terzo comma vi è anche un'altra innovazione pure interessante: si sopprime la antica dizione « in casi eccezionali » quindi il limite per le operazioni di assicurazione che era fissato in quattro anni, e che solo eccezionalmente il Comitato competente o il Ministro del Tesoro potevano ammettere che si superasse, può adesso essere normalmente superato. Infatti si dice: « Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente ». La possibilità di andare oltre ai 4 anni diventa, se non normale, più facile.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso fissa i rischi coperti dalla assicurazione ma con notevoli miglioramenti tecnici rispetto alla precedente legge. Allorquando il pagamento non venga effettuato per difficoltà valutarie ma l'importatore abbia già fatto il versamento, opera l'assicurazione. Si precisa ora che la garanzia opera anche se importatore è lo Stato che causa le difficoltà valutarie: se così non

fosse lo Stato verrebbe considerato come importatore insolvente e la garanzia non funzionerebbe.

In questo caso interviene non più il concetto del rischio ma il concetto di danno che è al di fuori del concetto di rischio; qui si chiarisce che, nella ipotesi dell'ente pubblico straniero divenuto debitore insolvente per intervenute difficoltà valutarie, ha prevalenza, nella figura dello Stato straniero, la figura del debitore e non quella del responsabile delle difficoltà valutarie; interviene così la assicurazione.

Anche questa che, se non erro, nella relazione governativa non ha un eccessivo risalto, mi sembra invece sia una innovazione che merita una particolare attenzione.

Intervengono poi altre modifiche di carattere tecnico sulle quali credo di non insistere perché il Ministro potrà dare ulteriori delucidazioni.

L'articolo 3 è da ritenersi di carattere sostanziale. Infatti, mentre la quota di garanzia al credito nella legge precedente è contenuta in ragione del 70 per cento; viene ora elevata all'85 per cento. L'esportatore è cioè liberato dalla necessità di assumere a proprio rischio il restante 30 per cento o cercare di assicurarlo in parte presso società private.

Questo aumento si ripercuote anche sul finanziamento che si eleva ora al 62-63 per cento del valore esportato.

Articolo 4. Vi sono modifiche interpretative dall'articolo 3 e vengono chiarite le condizioni perché si riscontri il sinistro che mette in funzione la legge. Anche qui si ha l'adeguamento della norma al rischio connesso a forniture con prezzo fisso.

Per quanto riguarda l'articolo 21, esso introduce modifiche nel settore « finanziamenti » in corrispondenza delle modifiche di cui abbiamo in precedenza parlato e cioè: rischio di prezzo fisso, quota assicurabile al 70 per cento, equiparazione della insolvenza dello Stato alle difficoltà valutarie.

Vi è poi l'abolizione dell'articolo 25 della precedente legge che stabiliva una distinzione fra paesi a moneta convertibile e paesi nei quali questa condizione non esiste. Ciò era fonte di difficoltà e il disegno di legge al nostro esame molto opportunamente lo elimina.

Quali delle varie istanze non sono, — invece — state accolte ?

Non è stata introdotta alcuna modifica al concetto merceologico di « fornitura speciale » sul quale si può muovere l'appunto che è concetto troppo soggettivo e nello stesso tempo esclusivo di quei beni che, pur non essendo

LEGISLATURA II -- DECIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

beni di produzione sono — tuttavia — beni di consumo, sotto certi aspetti assimilabili a beni di produzione.

Evidentemente è questo un problema che potrebbe essere affrontato attraverso altri provvedimenti legislativi e penso che la Commissione sarà unanime nel raccomandare che questo concetto di fornitura speciale venga, in sede pratica, interpretato nella forma più lata possibile.

Non sono affatto presi in considerazione i rischi reali e importanti per: lavori all'estero, istituzioni di depositi, investimenti per propaganda, differenza cambi e noli.

La preoccupazione di far sì che il provvedimento legislativo giunga in porto mi induce ad auspicare che la soluzione di questi problemi possa trovarsi in altri provvedimenti.

Rimane invariata anche la quota di finanziamento del Mediocredito, anche se l'aumento all'85 per cento comporta un riflesso.

Malgrado queste deficienze e per i motivi esposti, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame chiedendo nel contempo scusa per le molte lacune esistenti nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua esaurientissima esposizione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERNIERI. Dovrei fare alcune osservazioni di carattere generale.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che modifica l'estensione della precedente legge, la legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Non vi è dubbio che il provvedimento in esame rappresenti, da un punto di vista tecnico, un miglioramento della legge precedente, rendendola più efficiente ed allargandone i confini.

L'estensione del limite di assicurazione del credito alla esportazione dal 70 allo 85 per cento è misura che non può non dare maggiore tranquillità agli esportatori così come quanto concerne l'aumento e la precisazione giuridica dei rischi previsti dalla legge.

Sotto questo profilo non abbiamo nulla da eccepire in quanto a noi sembra che venga data una maggiore strumentalità alla legge precedente.

Il nostro giudizio non può però limitarsi a questo ma deve, senza dubbio, riferirsi al carattere, alla natura della legge a cui si riferisce.

Quali furono le cause che suggerirono la opportunità del precedente provvedimento legislativo? Indubbiamente vanno ricercate nella linea generale di politica estera condotta fino al 1953 e conseguente politica di com-

mercio estero caratterizzata dalla tendenza a limitare gli scambi del nostro Paese con un certo numero di paesi esteri, particolarmente quelli del mercato orientale.

Le conseguenze di questa discriminazione si sono manifestate in difficoltà per il collocamento delle merci italiane a causa soprattutto della non complementarità della nostra economia con la economia dei paesi verso i quali ci si è diretti durante gli anni che hanno preceduto la legge 22 dicembre 1953 n. 955, ed anche, si può dire, fondatamente, negli anni successivi.

Stando così le cose, si presentava la necessità di togliere di mezzo quelle difficoltà che erano insorte nel collocamento delle merci italiane all'estero.

Ora, se da queste considerazioni di indole generale si passa al merito del provvedimento in esame si deve, prima di tutto, osservare relativamente al suo contenuto, che questa legge apparentemente tende a facilitare le esportazioni in ogni direzione; verso tutti i paesi. Non contiene, cioè, alcuna discriminazione fra paese e paese, fra mercato e mercato. Le concessioni dei crediti però, come la copertura dei rischi, vengono affidate alla commissione speciale composta di funzionari dei ministeri e rappresentanti di banche. Abbiamo, quindi, tutto il diritto di ritenere che la stessa composizione di questo Comitato possa, per l'orientamento generale del nostro commercio estero e della nostra politica estera, portare a delle discriminazioni.

Su questo punto, ad esempio, desidereremmo vivamente che il Ministro ci desse assicurazioni.

Se da un punto di vista tecnico non si può negare che il presente provvedimento rappresenti un miglioramento rispetto alla legge già citata, da un punto di vista politico generale pensiamo che esso non sia altro che uno strumento che si inserisce in una politica di commercio estero generale che non trova certamente la nostra incondizionata approvazione.

Anche un'altra considerazione dobbiamo fare: siamo preoccupati anche della eventualità che il presente provvedimento favorisca soprattutto l'esportazione di capitali piuttosto che non l'esportazione di merci. È questo un problema che ci poniamo e sul quale desidereremmo avere alcune delucidazioni.

PRESIDENTE. Penso che l'onorevole Ministro avrà modo di tranquillizzarla su questo punto.

BERNIERI. Si può evitare? La legge lo ha evitato? Quali assicurazioni possono es-

serci date circa la assoluta necessità della esistenza di un controllo qualitativo sulle concessioni delle facilitazioni previste?

Concludendo mi pare si possa dire che il provvedimento, se pure tecnicamente efficace e tale da migliorare sensibilmente la strumentalità della legge del 22 dicembre 1953 n. 955, non ci pare sufficiente dal punto di vista della politica commerciale generale e dal punto di vista del perfezionamento di uno strumento che modifichi, sia pure parzialmente, un indirizzo generale. Pertanto a noi sembra che il presente provvedimento (come l'altro, analogo, che ci verrà prossimamente sottoposto) in tanto possa avere efficacia in quanto si inquadri in un criterio generale di politica commerciale di scambi verso tutti i Paesi, con particolare riferimento ai Paesi ad economia socialista; al mercato della Cina popolare e verso tutti i mercati dei paesi ex coloniali che sono attualmente in una fase di notevole espansione economica.

Indubbiamente potremmo precisare il nostro giudizio sulla opportunità della approvazione da parte nostra del disegno di legge in esame se ed in quanto ci verranno fornite quelle delucidazioni, ci sarà data quella maggiore tranquillità che ci auguriamo possa esserci data e della quale, fino ad ora, dubitiamo.

GRILLI. Vorrei presentare due ordini del giorno. Il primo si riferisce, in certa misura, alle argomentazioni svolte dall'onorevole Bernieri. Credo, però, che una illustrazione, sia pur breve, debba essere fatta.

Da anni abbiamo sperimentato come la divisione del mondo in due mercati sia perniziosa alla nostra economia. Siamo di fronte ad aree in cui sono interessati paesi economicamente più sviluppati del nostro. Per la nostra economia esiste perciò la necessità di un allargamento delle zone della nostra esportazione. Ora siamo in una situazione particolare, il Ministro Carli segue le cose con attenzione se non superiore pari alla nostra, almeno a quanto andiamo leggendo sulle riviste e sui giornali economici. Il boom produttivo di questi ultimi anni sta, però, sgonfiandosi ed andiamo incontro ad una situazione, non voglio dire pericolosa ma certamente tale da destare le nostre preoccupazione. Si è svalutato il franco francese il che, da una parte ha limitato la nostra esportazione in Francia ma anche in altri paesi là dove il franco svalutato ha avuto modo di far penetrare il prodotto francese con maggior vigore di prima.

In Inghilterra siamo di fronte a misure creditizie le quali testimoniano di una situa-

zione non florida di quel mercato ed anzi, di tutta l'area della sterlina.

Siamo di fronte ad una notevole recessione della economia americana. Non voglio ancora parlare di crisi. D'altra parte il Governo americano sta prendendo misure che, mentre tendono ad attenuare la imponenza del boom produttivistico, vogliono poi anche essere un impedimento ad un crollo della produzione in quel Paese. Sono, comunque, sintomi tali da far temere che quella parte del mercato mondiale verso cui si è orientata, prevalentemente, in questi ultimi anni, la nostra esportazione e l'attività del Governo per svilupparla, divenga di meno facile penetrazione.

È per questo che non posso fare a meno di far mie le parole dell'onorevole Bernieri allorché dice che è necessario allargare l'area della nostra esportazione verso i Paesi socialisti, i Paesi che si stanno liberando dal dominio coloniale. Ma a questo riguardo vorrei fare alcuni rilievi.

Questi Paesi hanno una economia in continuo sviluppo, non subiscono recessioni. Se noi seguiamo l'andamento degli investimenti e della produzione nel nord America, Francia, Inghilterra, in tutti i Paesi del mondo che definiamo capitalistici, osserviamo dei movimenti alterni; se invece, osserviamo lo sviluppo degli investimenti e della produzione nei Paesi socialisti: Unione Sovietica, Paesi dell'Europa Orientale e Cina popolare, notiamo una linea di continua ascesa e per gli investimenti e per la produzione. Sono quindi Paesi che hanno maggiore capacità di assorbimento della nostra produzione.

L'altro rilievo è, invece, una constatazione.

Se esaminiamo le statistiche delle esportazioni italiane negli anni dal 1930 al 1933, cioè negli anni della famosa crisi economica che tanto turbò l'economia mondiale, osserviamo che i Paesi che in quegli anni aumentarono le importazioni dall'Italia furono, in prima linea, l'Unione Sovietica, l'unico Paese che in quegli anni accrebbe le importazioni dall'Italia e, se non erro, vi fu un certo numero di aziende italiane che poterono salvare la propria esistenza appunto grazie alla aumentata esportazione verso l'U.R.S.S.

Non voglio dire che ora siamo di fronte ad una crisi come quella del 1929-1933, ciò sarebbe, allo stato delle cose, arbitrario: però sintomi di recessione ci sono e vanno tenuti presenti. Penso quindi che, anche per questa ragione, l'invito che da noi viene fatto al Governo debba essere tenuto in considerazione.

Questo per quanto riguarda l'illustrazione del primo ordine del giorno da me presentato.

Secondo ordine del giorno. Vi sono prodotti che servono come mezzi di produzione.

Mi riferisco al settore tessile. In esso abbiamo due diversi andamenti. Uno che riguarda il settore laniero, l'altro il settore cotoniero.

Il primo settore, quanto a esportazioni, non va male, anzi, direi che va bene. L'esportazione di filati e tessuti, nei primi sette mesi del 1950, è quasi quintuplicata rispetto a quella dei primi sette mesi del 1950. Mi pare si sia giunti a 221 mila quintali contro i 50 mila quintali o poco più dei primi sette mesi del 1950. Tuttavia va osservato che anche la nostra industria laniera non avrebbe a soffrire da incoraggiamenti alla esportazione.

Il secondo settore, quello dei filati e tessuti di cotone è, invece, fonte di preoccupazioni e ciò per ragioni che non è il caso di elencare in questa sede.

È noto che la nostra industria cotoniera, fin da quando si è affermata, ha — in buona parte — vissuto sulla esportazione. Fino dal 1900 ha esportato un terzo della propria produzione giungendo fino al 40 per cento. Attualmente è in stasi. Tale stasi, a nostro parere, dipende dalle condizioni del nostro mercato interno che, essendo composto di enormi masse sprovviste di adeguate capacità di acquisto, non può assorbire quanto si produce. La stasi dipende anche dal fatto che la politica di cartello dei vari produttori, comporta la limitazione della produzione e la elevazione dei prezzi. Assistiamo così al licenziamento di 58 mila operai cotonieri nel giro di 5 anni ed al ribasso dei costi di produzione, mentre prodotti finiti e semifiniti aumentano di prezzo. È per questo motivo che, mentre si sta per votare il presente disegno di legge, vorrei invitare il Ministro a tenere conto di questa situazione ed a volersi impegnare ad avvalersi degli strumenti che ha a sua disposizione per facilitare la esportazione dei tessuti di lana e di cotone ed anche, naturalmente, di lino e canapa; prodotti manufatti di juta, di fibre artificiali e sintetiche. Ciò, naturalmente, non a danno della restante economia italiana.

FARALLI. In aula ho criticato l'assenza dei Ministri dalle discussioni delle nostre Commissioni; ho il dovere ora di associarmi al ringraziamento ed al saluto che il Presidente ha rivolto al Ministro Carli ed al Sottosegretario Giardina che hanno voluto onorare, con la loro presenza, questa nostra riunione.

La legge in discussione, se non completa, semplifica ed integra la legge precedente e, quindi, bisogna tener conto, a mio giudizio,

delle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore perché possa, se non immediatamente, successivamente, essere integrata e essere così resa più efficiente.

D'altra parte ritengo che coloro i quali hanno preparato questo disegno di legge avranno tenuto presenti anche le possibilità che si prospettano attraverso il mercato comune europeo perché oggi, nessuno strumento che riguardi le esportazioni può estraniarsi da quella realtà. Penso, quindi, che l'onorevole Ministro, anche a questo riguardo, vorrà dare delle indicazioni.

Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Bernieri e dall'onorevole Grillo. Ritengo che l'onorevole Ministro vorrà approfittare della occasione per esporre le prospettive e gli indirizzi che si intende dare al problema delle nostre esportazioni non soltanto in riferimento al mercato comune europeo ma anche in riferimento ai paesi che del detto mercato non faranno parte, cioè i Paesi a economia socialista. Con molti di essi siamo in regolari rapporti e svolgiamo una determinata azione, sia pure attraverso certe difficoltà. Bisognerebbe tener conto di quello che potrebbe essere l'assorbimento del mercato cinese e, nel dire cinese, intendo parlare del mercato della Repubblica popolare cinese.

Ritengo che il Ministro abbia assistito a quel convegno tenuto a Milano nel quale si discusse del problema dei rapporti particolari con la Repubblica popolare cinese e delle possibilità di lavoro che potrebbero aversi con quella enorme zona che abbisogna di costruirsi tutta una sua economia e che si avvia, in modo deciso e rapido, verso una economia industriale.

È evidente, però, data la estensione del Paese e data la grandezza di quel popolo che, perché il mondo cinese possa avere una propria articolazione produttivistica dovranno passare lunghi anni e durante questo periodo la produzione avrà bisogno di essere integrata. L'Italia, quindi, non può rimanere estranea.

Non è, tuttavia, giusto che da parte nostra si esporti in quei Paesi attraverso la Svezia, la Svizzera i cui compratori vengono da noi, acquistano e poi riesportano. Evidentemente non si conosce il prodotto italiano. È questo un problema che ha la sua importanza e ritengo sia pertinente alla nostra attuale discussione.

Non mi addentrerò nell'esame dettagliato della legge che ritengo esatta e giusta nei suoi termini armonici anche se necessita di essere ulteriormente integrata; vorrei però chiarire che vi sono dei prodotti che, pur non essendo

beni strumentali non sono nemmeno beni di consumo. Per esempio i prodotti di canapa, maniche antincendio, manichette, ecc. Quando questi prodotti giungono in Egitto o in Argentina, dove li esportiamo insieme al complesso di macchine ed accessori delle stesse, sono, evidentemente, beni strumentali.

Altra cosa della quale occorre tener conto è che la piccola e la media industria possono lavorare poco per l'esportazione; per ovvie ragioni si è sempre facilitata la grande esportazione, la grande industria. Poiché, tuttavia, questa grande industria trova le banche pronte a farle fidejussioni e trova sempre una maggiore fiducia, ritengo che sia necessario rivolgere maggior attenzione al medio industriale che deve essere maggiormente aiutato come deve esserelo anche il piccolo industriale.

BIAGGI. Volevo attirare l'attenzione della Commissione su un aspetto particolare di questa legge che si connette alla entrata in vigore del Mercato comune. Ritengo che una nazione, dal punto di vista finanziario tanto debole come la nostra, non riuscirà a competere con gli altri Paesi sotto l'aspetto della facilitazione del credito, quindi ho molti dubbi sulla possibilità di una maggiore penetrazione nei mercati.

Vorrei invitare il Governo e la Commissione a porre in evidenza l'opportunità che, negli accordi internazionali nell'ambito dei 6 Paesi del Mercato comune, vi sia un trattamento unitario. Agendo diversamente le correnti di traffico verrebbero falsificate a danno della nostra economia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PEDINI, *Relatore*. L'onorevole Bernieri ha posto l'accento su alcuni punti essenziali i quali dipendono dal Comitato competente per l'applicazione della legge.

Su questa osservazione e sulle altre che sono di ordine giuridico ritengo che, meglio del relatore, possa replicare il Ministro. Non ho, perciò, nulla da aggiungere a quanto già ho detto.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Ritengo che, dopo l'esauriente relazione dell'onorevole Pedini, il quale ha illustrato con estrema chiarezza gli aspetti tecnici della legge, sia preferibile che io mi soffermi sulle osservazioni riguardanti la politica che ci si propone di seguire.

È stata posta una domanda: È stato seguito o non un criterio di discriminazione?

Ritengo che il modo migliore per rispondere sia quello di esporre le cifre secondo le quali si distribuiscono gli affidamenti per garanzie.

Su un totale di garanzie concesse e di affidamenti di 90 miliardi 187 milioni, la ripartizione per Paesi risulta la seguente:

Africa equatoriale francese: n. 2 operazioni, 154 milioni;

Argentina: n. 25 operazioni, 729 milioni;

Australia: n. 1 operazione, 38 milioni;

Bolivia: n. 1 operazione, 712 milioni,

Brasile: n. 17 operazioni, 5 miliardi 78 milioni;

Canada: n. 1 operazione, 84 milioni;

Cecoslovacchia: n. 1 operazione, 139 milioni;

Cina: n. 7 operazioni, 8 miliardi 308 milioni,

Colombia: n. 2 operazioni, 632 milioni;

Equador: n. 2 operazioni, 72 milioni;

Egitto: n. 2 operazioni, 310 milioni;

Filippine: n. 2 operazioni, 352 milioni;

Finlandia: n. 2 operazioni, 38 milioni;

Germania Occidentale: n. 2 operazioni, 8 milioni;

Gran Bretagna: n. 1 operazione, 145 milioni;

Grecia: n. 6 operazioni, 897 milioni;

India: n. 4 operazioni, 6 miliardi 345 milioni;

Indonesia: n. 7 operazioni, 4 miliardi 808 milioni;

Iran: n. 1 operazione, 183 milioni;

Jugoslavia: n. 5 operazioni, 9 miliardi 824 milioni;

Messico: n. 9 operazioni, 603 milioni;

Perù: n. 2 operazioni, 1 miliardo 362 milioni;

Polonia: n. 7 operazioni, 4 miliardi 288 milioni;

Portogallo: n. 2 operazioni 42 milioni;

Svezia: n. 1 operazione, 361 milioni;

Turchia: n. 51 operazioni, 9 miliardi 346 milioni,

Ungheria: n. 2 operazioni, 861 milioni;

URSS: n. 1 operazioni, 1 miliardo 982 milioni;

Venezuela: n. 2 operazioni, 26 miliardi 294 milioni.

Questo complesso di operazioni credo stia ad attestare come nella amministrazione della garanzia del credito, si sia seguito un criterio ampiamente non discriminatorio e stia ad attestare come la legge sia stata adoperata per promuovere la esportazione italiana in Stati ad economia in sviluppo e quindi con

maggiore possibilità di collocamento della produzione di beni strumentali.

Non vi è dubbio che si è facilitata la esportazione verso quelle economie che offrono maggiori rischi appunto perché sono economie di sviluppo, sono economie che attraversano crisi di bilancia dei pagamenti e, quindi, preferiscono Paesi che siano in condizioni di offrire loro dilazioni nei pagamenti.

Credo che le cifre esposte rispondano esaurientemente; esse attestano che non vi è stato alcun criterio di discriminazione; sono inclusi stati a economie socialiste e stati che rientrano nella categoria di quelli cui ha fatto riferimento l'onorevole Grilli nell'ordine del giorno da lui presentato, Stati che hanno economie in sviluppo.

Sono state poste due domande. La prima sulla politica seguita dal Comitato in ordine alle esportazioni verso la Cina. Sono in grado di affermare che il Comitato non ha rifiutato alcuna domanda riflettente la Cina. La seconda verte sulla possibilità che le operazioni d'esportazione possano trasformarsi in operazioni di esportazione di capitali. Io credo si possa affermare che se vi sono operazioni le quali non possono tecnicamente trasformarsi in esportazioni di capitali, sono proprio queste operazioni. Perché? perché dette operazioni vengono costituite in questo modo: l'Istituto di Assicurazioni chiede che sia fornita una documentazione attestante non soltanto l'avvenuta spedizione della merce avente quelle determinate caratteristiche in base alle quali il Comitato ha creduto di accordare la assicurazione — e questa è la consueta documentazione che si produce nel commercio internazionale — ma il Comitato chiede altresì di essere posto in possesso dei documenti rappresentativi del credito e poiché la assicurazione, qualora dovesse verificarsi il sinistro, intanto potrebbe operare in quanto si fosse surrogato il creditore Stato al creditore privato assicurato, ne segue la necessità di verificare che il credito viene riscosso alla scadenza e che comunque il mancato trasferimento della somma sia imputabile ad una delle cause riconosciute dalla legge. Quindi l'esportazione di capitali, la quale si verificherebbe nel caso in cui l'esportatore non trasferisse in Italia il credito che corrisponde al prezzo della merce esportata, in questo caso non può verificarsi. Il trasferimento avviene o attraverso la cessione dell'apertura di credito o attraverso la cessione degli effetti cambiari; laddove non esistono effetti cambiari, esiste l'apertura di credito la quale è una apertura in cui interviene una banca

estera e sulla base della esperienza si è istituita una prassi in virtù della quale l'Istituto finanziatore assume in amministrazione i titoli e non soltanto quelli sui quali si è effettuata l'operazione.

Per esempio, per l'impianto siderurgico dell'Orinoco nel Venezuela, l'Istituto ha in amministrazione la totalità degli effetti cambiari che rappresentano il credito degli esportatori e amministra non soltanto quelli che rappresentano il credito che esso ha costituito nei confronti dell'esportatore ma la totalità dei titoli. Ha assunto in amministrazione la totalità dei titoli per risolvere due ordini di problemi: uno di ordine interno e uno di ordine internazionale. Proprio perché queste operazioni sono quelle sulle quali si concentrano controlli internazionali speciali, si è preferito che detti controlli fossero disimpegnati direttamente dall'Istituto finanziatore.

Siccome il nostro intendimento è quello di limitare l'impiego di mezzi interni finanziando all'estero quanto possa essere finanziato all'estero, quando si tratta di titoli che possano essere riscattati all'estero, nei limiti del possibile, si effettuano queste operazioni o, quanto meno, operazioni per finanziare periodi intermedi. Si è preferita quindi la concentrazione dei titoli. Perciò, la possibilità di una esportazione di capitali nell'ambito di questa legge è una contraddizione in termini perché, se si verificasse, verrebbero meno e le condizioni della assicurazione e le condizioni del finanziamento. Non può verificarsi una esportazione di capitali ad opera di enti di diritto pubblico in quanto l'esportatore viene estromesso dal proprio credito.

Sotto questo profilo credo che gli onorevoli deputati possano avere la massima tranquillità. Vi può essere il caso rappresentato da una diversità tra il prezzo dichiarato ed il prezzo riscosso, ma ciò non inerisce a questa legge. Per la parte che entra in questa legge non può verificarsi.

Per quel che concerne le industrie finanziate, vorrei discutere questo problema in relazione con quello del controllo.

Il sistema migliore di controllo è quello della pubblicità e io credo che, in futuro, pubblicheremo gli elenchi delle operazioni assicurate; non quelle cui è stato concesso l'affidamento perché, trattandosi di operazioni in corso di perfezionamento, il dar pubblicità potrebbe risultare pregiudizievole all'esportatore. Quanto alle operazioni perfezionate, però, non credo vi possano essere difficoltà.

Noi dovremmo dare una maggiore pubblicità alla attività del Ministero e, quindi, col

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

1° gennaio, vorrei iniziare la pubblicazione delle domande presentate per categorie merceologiche, delle domande accolte. Non so se questo però possa essere considerato lesivo degli interessi dei singoli.

Come sono distribuite le operazioni? Sono distribuite in maniera assai equilibrata fra la industria di Stato, includendo in questa tutti i gruppi collegati con la Finmeccanica. Scorrendo gli elenchi vedo spesso il gruppo Industrie meccaniche, costituito dall'ingegner Corbellini che rappresenta uno dei pochi esempi di collegamento. È un gruppo composto di giovani ingegneri; il più anziano dei quali credo non abbia superato i 40 anni, che ha conseguito notevoli successi in questo dopoguerra; vedo indicate fabbriche di macchine tessili ed altre come Marzoli, San Giorgio. L'esportazione viene fatta necessariamente dai grandi complessi meccanici i quali si trovano ad essere in parte privatistici, in parte controllati dallo Stato. Il problema dei controlli verrebbe risolto con una maggiore pubblicità.

Per quanto riguarda le destinazioni non vi è dubbio che se si deve seguire una politica intesa a orientare una corrente esportatrice verso i paesi ex coloniali, noi siamo orientati proprio in questo senso. I nostri stessi atti confermano che noi siamo indirizzati verso questo orientamento.

In occasione della Conferenza degli Stati partecipanti al G.A.T.T.; ho ricordato che la politica italiana continua ad essere una politica orientata verso la esportazione indiscriminata in tutte le direzioni che offrano possibilità di collocamento e anzi, in quella occasione, ho dichiarato che il Governo italiano non sarebbe contrario a prendere in considerazione i progetti di sistemazione dei prezzi delle materie prime dei Paesi della fascia tropicale con la conseguenza di stabilizzare la potenza di acquisto di quei Paesi.

Per la Cina, il Governo italiano ha indicato, attraverso la propria rappresentanza in Vienna, che esso è disposto.

1°) a inviare una missione ed indicato i componenti della missione;

2°) che la missione si recherebbe in Cina per stipulare dei contratti, non avrebbe quindi scopi turistici;

3°) che qualora da parte del Governo cinese si chiedesse di inviare missioni in Italia con lo stesso scopo, non vi sarebbero obiezioni;

4°) che non vi sarebbe difficoltà, qualora ciò interessasse, a costituire un accordo come quello già stipulato con la Germania orientale.

I cinesi non hanno risposto.

BERNIERI. Dipende dalla linea politica che è stata seguita.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Contemporaneamente noi abbiamo chiesto che ci si facessero conoscere le procedure da seguire per consentire agli operatori nazionali di venire in contatto con gli operatori cinesi.

Questa è la situazione, di più abbiamo chiesto quali procedure possano essere seguite dai nostri operatori singoli che vogliono stipulare contratti con operatori singoli e su questo ci è stata indicata una procedura che renderemo di pubblica ragione.

Per quel riguarda una preferenza fra paesi socialisti e paesi non socialisti, anche sotto questo profilo credo che le cifre dimostrino che il nostro commercio internazionale prescinde da questa discriminazione.

Negli ordini del giorno illustrati dall'onorevole Grilli esiste una contraddizione perché l'esportazione dei beni di consumo e soprattutto dell'industria cotoniera tende a cadere proprio verso i paesi che sono nella categoria dei paesi in sviluppo e potrei indicare alcuni di essi che hanno cancellati dei prodotti della industria cotoniera.

Quanto al numero degli operai licenziati dall'industria cotoniera credo ci sia un errore; non siano 100 mila ma 58 mila.

GRILLI. Mi riferisco a tutta l'industria tessile.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. La legge, e qui passo ad altro argomento, è destinata ad assicurare e finanziare le forniture speciali. A questo proposito ricordo che il Senato, quando approvò la legge in esame, espresse un voto: chiese al Governo di interpretarla in senso estensivo, di considerare, cioè, che quando si tratti di forniture eccedenti l'ordinario, possano essere suscettibili di essere comprese nella categoria delle forniture speciali; ciò è stato fatto. E per dimostrare quanto poco sia discriminatoria la politica d'esportazione italiana, la eccezione è stata fatta per un paese dell'Europa orientale: l'Ungheria. Una operazione di cappotti di lana e una di tessuti di lana, due operazioni che, essendo massicce, furono considerate come « forniture speciali ».

Sempre per quello che riguarda la politica che vogliamo seguire in materia — e qui rispondo alle osservazioni dell'onorevole Biaggi — vogliamo accettare di essere in concorrenza con paesi che hanno maggiori possibilità del nostro? Noi abbiamo interesse a limitarla questa gara e debbo dire che proprio l'onore-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

vole Vanoni al Consiglio dell'O.E.C.E. propose che questo problema fosse uno di quelli sui quali si dovesse raggiungere un accordo. In questi giorni si riunisce una commissione nell'ambito dell'O.E.C.E. per mettere a confronto le provvidenze dei diversi paesi della comunità economica europea e per vedere entro quali limiti sia possibile accettare una politica comune.

Per quel che riguarda questioni di carattere internazionale, non ho quasi niente da aggiungere a quanto è stato detto con estrema chiarezza dal Relatore ad eccezione di pochi elementi integrativi. Per quanto riguarda il prezzo fisso, si tratta di mettere in condizione anche i nostri esportatori di offrire il prezzo fisso specialmente quando si tratta con paesi che hanno un *budget* valutario molto controllato e non sono disposti ad accettare un elemento di variabilità.

Per quanto riguarda le altre disposizioni assicurative, cioè l'aumento fino all'85 per cento dell'importo assicurativo si tratta di un perfezionamento di carattere tecnico derivante dalla necessità di esportare sia nei paesi a economia mista che nei paesi a economia socialista.

Ci sono poi varianti del tutto minori. Nella legge precedente era stato commesso un grossolano errore di diritto civile: la possibilità di costituire un ulteriore pegno. È sembrato opportuno eliminarlo.

Vorrei concludere che qui non si è inteso estendere la sfera di applicazione della legge così come ha indicato l'onorevole Pedini; si è inteso soltanto rendere più applicabile una legge la quale ha una sfera di applicabilità abbastanza chiaramente delineata. (*Generali, reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il Ministro Carli.

Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura dei due ordini del giorno presentati dall'onorevole Grilli, chiedendo al Ministro di volersi esprimere sugli stessi. Il primo, a firma Grilli-Bernieri è così formulato:

« La X Commissione permanente della Camera dei deputati (Industria e commercio) facendo riferimento alle disposizioni di cui ai disegni di legge n. 3221 (modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 995, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali) e n. 3229 (concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio ter-

mine - Mediocredito - per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955), e avendo presente, oltre che le esigenze permanenti della nostra produzione industriale e agricola per quanto attiene al nostro commercio con l'estero, la particolare situazione economica che va delineandosi in buona parte dei paesi verso i quali, in questi ultimi anni, si è orientata la nostra esportazione (svalutazione del franco francese, misure creditizie in Inghilterra, recessione degli investimenti e della produzione negli Stati Uniti d'America), invita il Governo a valersi delle disposizioni di cui ai predetti disegni di legge e, più in generale, a voler attuare una politica di commercio con l'estero per facilitare l'intercambio con tutti i mercati del mondo senza discriminazione alcuna, per allargare l'area in cui smerciare la nostra produzione e per dedicare una particolare attenzione a quei mercati i quali si sono mostrati in grado di sviluppare incessantemente i propri investimenti e la propria produzione e quindi atti ad assorbire quantità crescenti della nostra stessa produzione ».

Il secondo, a firma Grilli, è così formulato:

« La X Commissione permanente della Camera dei Deputati (Industria e commercio) facendo riferimento alle disposizioni di cui ai disegni di legge n. 3221 e 3229, che prevedono facilitazioni a vantaggio della nostra esportazione, avendo presente la particolare situazione della nostra industria tessile, il cui generale livello produttivo è rimasto inferiore a quello di pressoché tutti gli altri settori industriali, ciò che ha determinato la diminuzione delle rispettive maestranze (per circa 100.000 operai) dal 1950 al 1956, e più specialmente quella del settore cotoniero (che in passato esportava circa un terzo della produzione, mentre nei primi sette mesi dell'anno in corso ne ha esportato solo l'8,8 per cento), invita il Governo a dedicare particolare attenzione alle esigenze di tali settori senza naturalmente che ciò torni a pregiudizio della nostra economia generale, per quanto attiene all'esportazione dei loro prodotti ».

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Non ho nessuna difficoltà a ripetere che gli ordini del giorno sono accettabili in quanto non fanno che confermare la necessità di seguire una determinata politica. Debbo però far notare, specie per quanto riguarda il pri-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

mo, nel quale si chiede di seguire una politica non discriminatoria, che il solo fatto di averlo presentato implica l'affermazione che sino ad oggi si sia seguita una politica discriminatoria. Esso avrebbe poi valore solo se volesse impegnare il Governo a seguire una politica diversa da quella che si è seguita finora. Mi pare, perciò, che sarebbe più esatto prendere atto di quanto si deduce dal complesso dell'azione governativa in merito alla politica seguita in questo campo. Ho già fatto delle dichiarazioni ampiamente rassicuranti in proposito.

MONTAGNANA. Le dichiarazioni dell'onorevole Ministro non mi hanno soddisfatto, e d'altra parte l'ordine del giorno non è diretto contro il Ministro del commercio con l'estero, bensì investe l'azione generale di Governo, dato che non è esatto dire che non si fa una politica discriminatoria.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che ci troviamo in sede di discussione di un disegno di legge inteso ad incrementare ulteriormente le nostre esportazioni con l'assistenza creditizia. Il Ministro, su richiesta dell'onorevole Grilli, ha ampiamente dimostrato — cifre alla mano — come con l'attuazione di questa legge si investa un campo potrei dire universale.

Ora, l'insistere per la votazione di un ordine del giorno che, in sostanza, invita il Governo a fare ciò che il Governo già sta facendo (come è risultato dalle dichiarazioni chiarissime ed esaurienti del Ministro) non mi sembra sia politicamente corretto, per le illazioni che da questa votazione potrebbero erroneamente trarsi.

Vorrei, perciò, invitare l'onorevole Grilli, presentatore, a ritenersi soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero sullo sviluppo della politica italiana di commercio con l'estero in senso non discriminatorio, prendendone formalmente atto.

Se dovessi dare all'ordine del giorno il significato che pare gli attribuisca l'onorevole Montagnana, sarei costretto, poiché investe la politica generale del Governo e non quella del solo Ministero del commercio con l'estero, a ritenerlo non presentabile in questa sede.

GRILLI. Non possiamo certo ritenere insoddisfacenti le dichiarazioni del Ministro. Però non posso non rilevare che è la prima volta che dichiarazioni di questo genere vengono fatte da un rappresentante del Governo. Mi pare che sia fuor di dubbio che fino a pochissimo tempo fa si è seguita una politica discriminatoria, come del resto è risultato da tutte le discussioni dei bilanci fatte da 10 anni

a questa parte, e ciò per ragioni imputabili più al Governo che al Ministro del commercio con l'estero.

Stando così le cose, se l'onorevole Ministro si dichiara impegnato a seguire la politica di cui si fa cenno nell'ordine del giorno, non vedo perché non si debba porre in votazione l'ordine del giorno stesso.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Che la politica di commercio con l'estero (e mi riferisco alla politica del Governo) sia orientata in questa direzione risulta dalle dichiarazioni programmatiche fatte a suo tempo dal Presidente del Consiglio, quando disse che il Governo avrebbe seguito una politica di espansione delle esportazioni in tutte le direzioni, ed attuato questa politica su basi non discriminatorie. Per parte mia non posso evidentemente che riconfermare queste dichiarazioni e sotto questo profilo non posso se non citare me stesso, per quanto ho detto nelle discussioni sui bilanci, in Parlamento, dove ho riconfermato questo principio, conseguenza del quale è il sistema dei pagamenti multilaterali verso il quale ci andiamo orientando. Noi desideriamo estendere questo sistema anche ai paesi dell'Europa orientale, e se qualche resistenza si manifesta, essa si manifesta proprio dalla controparte.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, vorrei sottolineare che qui si tratta di *fair play*, di quelle buone regole di convivenza nella nostra Commissione che, come Presidente, debbo difendere. Il Ministro ha dato tutte le possibili ed esaurienti assicurazioni, non si può ora invitarlo, quasi ciò prima non avesse fatto, ad attenersi alle assicurazioni che proprio in questo momento egli ci ha dato.

GRILLI. Onorevole Presidente ritengo necessario insistere per la votazione degli ordini del giorno.

DE' COCCI. In tal caso propongo un ordine del giorno di pura e semplice approvazione delle dichiarazioni del Ministro. Ritengo debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che l'onorevole De' Cocci ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La X Commissione permanente (Industria e commercio) della Camera dei Deputati, riunita per l'esame del disegno di legge n. 3221, udite le dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero, le approva ».

BERNIERI. Anzitutto, desidero ringraziare l'onorevole Ministro per le sue dichiarazioni e, vorrei dire, anche per la loro ampiezza e chiarezza che voglio augurarmi diventino un

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

costume del Governo presso questa nostra Commissione; mentre è accaduto spesso in passato che, malgrado le nostre precise richieste, non si siano potute avere indicazioni precise sulla politica che il Ministro svolge e intende svolgere in questo settore.

Queste dichiarazioni del Ministro fanno sì che noi non si possa essere contrari al provvedimento. Però d'altra parte, come emerge dalla discussione, atteso che l'indirizzo specificamente tecnico della politica commerciale non può per noi disgiungersi da quello che è l'orientamento generale della politica del Governo, e particolarmente la politica estera, noi non possiamo approvare il provvedimento. Di conseguenza ci asterremo anche dall'approvazione dell'ordine del giorno De' Cocci.

FARALLI. Ritengo che le dichiarazioni del Ministro siano state tali da dare soddisfazione ad ognuno di noi. È la prima volta che dinanzi alla nostra Commissione un Ministro viene a dire le cose come stanno; e mi auguro che il precedente oggi stabilito faccia testo per il futuro.

Quanto agli ordine del giorno, a me pare che non sia il caso di votarne, né in un senso né nell'altro. È sufficiente che la Commissione prenda atto — come sempre — delle dichiarazioni del Ministro. Gli ordini del giorno si votano quando esiste un problema specifico, determinato dal provvedimento di legge in discussione. Ora, in questo caso, non si tratta di votare un ordine del giorno sulla legge testé discussa o contro di essa, bensì di dare o non dare un determinato orientamento politico alle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Il che non mi sembra opportuno in sede di Commissione.

Propongo, quindi, che la Commissione prenda atto delle dichiarazioni del Ministro, senza passare alla votazione di alcun ordine del giorno. In caso di votazione il mio gruppo si asterrà unicamente per ragioni di principio.

LECCISI. A nome del gruppo che ho l'onore di rappresentare dichiaro che, pur mantenendo le riserve sull'indirizzo generale della politica governativa per quanto riguarda il commercio con l'estero, in vista dei propositi espressi dal Ministro per il commercio estero, darò il mio voto favorevole all'ordine del giorno del collega onorevole De' Cocci.

MONTAGNANA. Non mi sento di approvare l'ordine del giorno De' Cocci e la legge com'è; perciò dichiaro di astenermi. Ho ascoltato con interesse e compiacimento le dichiarazioni del Ministro, però mi pare che si esageri quando si dice che ormai non esiste più

discriminazione. Dall'esame della statistica presentata risulta che, anche calcolando la Jugoslavia, la cifra delle nostre esportazioni verso i paesi socialisti, che coprono come estensione un terzo del mondo, raggiunge appena il 10 per cento del totale.

VILLABRUNA. Dichiaro che approverò l'ordine del giorno dell'onorevole De' Cocci.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. In merito all'osservazione dell'onorevole Montagnana desidero far presente che le percentuali effettive relativamente al commercio con i paesi socialisti sono di gran lunga superiori a quelle citate.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che concordo con il Vicepresidente onorevole Faralli sull'inopportunità di votare ordini del giorno in questa sede.

Se tuttavia l'onorevole Grilli insiste, sarò costretto a porli in votazione.

GRILLI. Insisto.

DE' COCCI. In tal caso insisto anche io. Dichiaro che voterò contro gli ordini del giorno dell'onorevole Grilli, non per il loro contenuto, ma perché pleonastici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De' Cocci di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno, a firma degli onorevoli Grilli e Bernieri, relativo all'indirizzo di politica commerciale non discriminatoria, e del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

GRILLI. Prima di porre in votazione il secondo ordine del giorno, mi sia consentito aggiungere che anch'io ho seguito, sia pure in modo non esauriente, l'andamento delle trattative commerciali con i paesi del campo socialista.

Ora a me consta che, almeno fino a non molto tempo fa, si diceva da parte dei rappresentanti di quei Paesi che, allorché fosse cessata ogni discriminazione circa le forniture di merci di qualsiasi specie nei loro confronti, essi non avrebbero avuto difficoltà ad aggiungere alle quote di importazione dall'Italia anche notevoli partite di prodotti tessili.

Stando così le cose, mi pare che la Commissione non possa non votare un ordine del giorno, tanto più che quello riguardante i prodotti tessili non si riferisce a nessun paese in particolare.

LEGISLATURA II - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono spiacente di dover riferire che le mie informazioni sono diverse da quelle dell'onorevole Grilli. Non credo che nelle trattative in corso si manifestino posizioni di questa natura che sarebbero senz'altro auspicabili perché si concluderebbero con una notevole espansione in questo settore della nostra produzione. Non ho l'impressione che la controparte, con la quale sono attualmente in corso trattative commerciali, condivida questa impostazione.

Credo che in questa materia sia preferibile riferirsi ai fatti, e questi si possono concretare nello scambio delle liste di merci offerte e richieste dai paesi in trattativa. Ora dall'esame delle liste a noi presentate dalla controparte non credo che l'affermazione dell'onorevole Grilli possa essere avvalorata. Infatti le liste presentateci dalla controparte in queste trattative presentano una distribuzione equilibrata delle diverse categorie merceologiche. Ciò non mi meraviglia in quanto il fatto che le economie di questi paesi siano in fase di sviluppo industriale implica un'accentuata richiesta nel settore dei beni strumentali.

Quanto all'ordine del giorno, valgono le osservazioni fatte in precedenza, e riconfermo ancora una volta che esso non può avere che il valore di una constatazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del quale ho già dato lettura, a firma dell'onorevole Grilli, relativo alla esportazione di prodotti tessili.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di

esportazione di prodotti nazionali; nonché la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'articolo 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura ».

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente ».

(*E approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

« Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1°) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare,

2°) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3°) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4°) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5°) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6°) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

Il mancato pagamento della fornitura, purché non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

di cui al n. 5°) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.

La copertura del rischio di cui al n. 4°) del 1° comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal 2° comma dell'articolo 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.

« Per la garanzia relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

« Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita

del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'articolo 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.

Nei casi di cui al n. 6 dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verrà effettuata nei modi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

TITOLO II.

ART. 5.

L'articolo 21 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è soppresso.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente

« Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3221):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 34 |
| Votanti | 26 |
| Astenuti | 8 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Si sono astenuti.

Bernieri, Bigiandi, Gelmini, Grilli, Lami, Montagnana, Tognoni e Sacchetti.

Hanno preso parte alla votazione:

Biaggi, Bonino, Buttè, Cibotto, Dazzi, Colleoni, De' Cocci, Dosi, Faletti, Faralli, Ferrarini Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Galli, Giolitti, Leccisi, Longoni, Pedini, Pignatelli, Pigni, Sammartino, Semeraro Gabriele, Tonetti, Villabruna, Zanotti e Zerbi.

Sono in congedo:

Cortese Guido, La Malfa e Quarello.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI